

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

# Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

*(Seduta del 18 dicembre 2018)*

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALE'  
Relatore di minoranza: ELENA LEONARDI

## sulla proposta di legge n. 254

a iniziativa del Consigliere Talè

*presentata in data 5 dicembre 2018*

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI.  
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2012, N. 19:  
"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13  
'RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE'"  
E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 8 MARZO 2004, N. 1 "DISCIPLINA IN  
MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI  
A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE"

### **NUOVA TITOLAZIONE:**

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

**Testo proposto****Art. 1***(Modifica della l.r. 19/2012)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"), come già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019".

**Art. 2***(Modifica del r.r. 1/2004)*

1. Al paragrafo "Definizione" della struttura "Centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili" di cui all'allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), così come sostituito dal comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), le parole: "15 utenti" sono sostituite dalle parole: "10 utenti" e le parole: "10 utenti" sono sostituite dalle parole: "15 utenti".

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1***(Modifica della l.r. 19/2012)*

*Identico*

**Art. 2***(Modifiche della l.r. 21/2016)*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo le parole: "continuano ad applicarsi" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto al comma 1 bis,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 21/2016, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti."

**Art. 2 bis***(Modifica alla Tabella C della l.r. 43/2018)*

1. Alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 8 "Cooperazione e associazionismo" della Tabella C "Autorizzazioni di spesa" della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020), le parole del primo rigo "per le attività di supporto alla Regione Marche di cui alla L.R. 15/2012 - art. 9, comma 2" sono sostituite dalle parole: "quale centro di promozione all'azione di volontariato".

**Art. 3***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 4***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 3***(Invarianza finanziaria)**Identico***Art. 4***(Dichiarazione d'urgenza)**Identico*